



Città metropolitana di Venezia

Area Ambiente

Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione n. 2610 / 2026

Responsabile del Procedimento: ANNA MARIA PASTORE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-NONIES, COMMA 1. DITTA: POLETTI ALDO S.R.L. C.F. . IMPIANTO: COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - VIA PACINOTTI 6. SEDE LEGALE: COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) - VIA DON MINZONI 13. AGGIORNAMENTO DELL'AIA N. 2647/2024 A SEGUITO DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI.

Il dirigente

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

la Legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20/01/2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02/02/2026, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 23 febbraio 2026 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente;

il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

l'atto organizzativo n. 5628 del 30/01/2026 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa **Anna Maria Pastore**;

il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 32 del 19 dicembre 2025;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 19 dicembre 2025;

la sezione operativa (SEO) del DUP 2026-2028 che prevede all'obiettivo strategico 02 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 02/02/2026 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2026-2028);

- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;

- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2026-2028);

- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2026-2028).

RICHIAMATA la seguente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale:

i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

la Direttiva 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per per il trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (pubblicata sulla GUUE il 17/08/2018);

il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", in particolare il titolo III-bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

il D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

il Capo V della L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)” ed in particolare l’art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’Allegato B della medesima Legge;

il Regolamento regionale n. 1 del 09/01/2025 attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 12/2024 ed in particolare l’Allegato A “Domanda di AIA e Guida alla compilazione” e l’Allegato B “Modalità di quantificazione delle tariffe”;

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di emissioni in atmosfera:

la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4/10/2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I; (solo se vengono autorizzate emissioni in atmosfera escluse le sole emissioni diffuse)

il DD n. 309 del 28 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271, comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”;

la Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985, “Norme per la tutela dell’ambiente” e ss.mm.ii;

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di tutela della acque dall’inquinamento:

la parte terza, Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento - Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 ed in particolare l’articolo 124 che stabilisce i criteri generali delle autorizzazioni allo scarico;

le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale, 5 novembre 2009, e ss.mm.ii e in particolare l’articolo 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio;

il combinato disposto dell’articolo 5, comma 1, punto 2) e dell’articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata – secondo il quale compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all’articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l’impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di gestione dei rifiuti:

la parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 208, recante disciplina dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;

il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 "i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico" da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

la Legge Regionale 21/01/2000, n.3 "Nuove norme in materia di gestione rifiuti";

la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa in materia di impatto acustico:

la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Noventa di Piave ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 42 del 03/08/2005 e aggiornato con Delibera di Consiglio n. 83 del 27/12/2023.

CONSTATATO CHE:

L'attività svolta nell'installazione in parola è riconducibile alla categoria IPPC:

5: Gestione dei rifiuti

Attività 5.1: Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5);

l'Allegato B alla L.R. n. 12/2024 attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la competenza in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività 5.1 sopra riportata.

CONSIDERATO CHE:

con prot. n. 61030 del 26/09/2024 è stata rilasciata dal Dirigente della Città metropolitana di Venezia la determina n. 2647/2024 di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) alla ditta Poletto Aldo S.r.l., con sede legale in Comune di San Donà di Piave – Via Don Minzoni 13, C.F. 01840400277, per l'installazione esistente, sita in Comune di Noventa di Piave – Via Pacinotti 6, al fine dell'esercizio dell'attività IPPC 5.1;

nell'ambito del rilascio della determina n. 2647/2024, con nota acquisita con prot. 79395 del 22/11/2023 è pervenuto dall'ARPAV - Area Tecnica Gestionale – UO Economia Circolare e Ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti il parere sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 3);

con prot. n. 77904 del 02/12/2024 la Ditta ha trasmesso l'elenco delle materie prime utilizzate nel processo afferente al punto di emissione n.8 in ottemperanza alla prescrizione n. **4.b.17)** della determina n. 2647/2024;

con prot. n. 3889 del 21/01/2025 la Ditta ha trasmesso copia dei certificati di analisi alle emissioni eseguite per i punti di emissione nn. 1, 2, 3 e 9 per la ricerca del parametro “zinco”, in ottemperanza alla prescrizione n. **4.b.22)** della determina n. 2647/2024;

con prot. n. 6514 del 30/01/2025 la Ditta ha trasmesso, in ottemperanza alla prescrizione n. **4.b.18)** della determina n. 2647/2024, un documento di “Valutazione Impatto Odorigeno” Rev. 00 di gennaio 2025 (aggiornamento quinquennale) e l'istruzione operativa IOPA14 “Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene. Protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati”;

con medesimo prot. n. 6514/2025 la Ditta ha trasmesso, con riferimento alla prescrizione n. **4.b.19)** della determina n. 2647/2024, una nota con la quale comunicava che “l'azienda è in fase di valutazione tecnica per la sostituzione del miscelatore referente al camino n. 8, al fine di ridurre il carico di polveri potenzialmente emesse dallo stesso” precisando, inoltre, che “[...] l'attuale miscelatore opera con valori di concentrazione emissiva di polveri PM10 inferiori a quanto previsto dalle BAT AELs di 5 mg/Nm3”;

con prot. n. 8405 del 07/02/2025 la Ditta ha richiesto un aggiornamento dell'AIA n. 2647/2024 per un codice CER errato nella tabella delle garanzie finanziarie e per la revisione di alcune prescrizioni;

con prot. n. 18621 del 20/03/2025 è stata acquisita la “Relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle sostanze impiegata nel ciclo produttivo” in ottemperanza alle prescrizioni n. **4.b.20)** e **4.b.21)** della determina n. 2647/2024;

con prot. n. 48873 del 17/07/2025 ARPAV ha trasmesso il proprio parere in merito al documento “Proposta di monitoraggio delle acque sotterranee” datato marzo 2025, acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 18621 del 20/03/2025, con riferimento alla prescrizione **n. 4.a.10)** della determina n. 2647/2024;

con prot. n. 24193 del 14/04/2026 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la comunicazione della ditta Poletto Aldo S.r.l., ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'installazione di un nuovo essiccatore e la dismissione dell'ammoniaca anidra nell'impianto sito all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 30083 del 07/05/2026 è stata acquisita la relazione tecnica relativa all'indagine geologico-ambientale condotta dalla Ditta iniziata nel mese di novembre 2025 e terminata nel mese di dicembre 2025;

con prot. n. 30412 dell' 08/05/2026 la scrivente Amministrazione ha richiesto ad ARPAV un riscontro in merito alla documentazione di cui ai punti precedenti;

con prot. n. 39116 dell'11/06/2026 è stato acquisito il riscontro di ARPAV in merito alla “Relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle sostanze impiegata nel ciclo produttivo” (prot. n. 18621/2025) e alla relazione “Esiti analitici dei campionamenti delle acque sotterranee” (prot. n. 30083/2026);

con prot. n. 41013 del 18/06/2026 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Ditta la richiesta di integrazioni comprendente anche le richieste formulate da ARPAV, mentre con prot. n. 45832 del 08/07/2026 ha richiesto ad ULSS l'espressione di proprio parere in riferimento alla “Relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle sostanze impiegata nel ciclo produttivo” (prot. n. 18621/2025);

con prot. n. 47909 del 16/07/2026 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste tra cui il PMC Rev. 12 del 10/07/2026 (Allegato 2) e la planimetria aggiornata alla luce delle modifiche (Allegato 4);

con prot. n. 55156 del 14/08/2026 è stato acquisito il parere dell'ULLS 4 con il quale viene paragonato il

piombo alle sostanze di classe II di tab. A1 di Allegato I aventi limite pari a 1 mg/Nm³;

con prot. n. 55478 del 18/08/2026 la Scrivente ha richiesto ad ARPAV proprio parere definitivo sul PMC;

con prot. n. 67240 del 01/10/2026 ARPAV ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev.12 del 10/07/2026 (Allegato 5).

Considerato che:

la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, nella seduta del 02/03/2026, ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii che fa parte integrante della Determinazione di non assoggettabilità rilasciata in data 18/03/2026 con prot. n. 18424 per la modifica di cui trattasi; tale parere include anche il parere motivato positivo di VINCA;

l'impianto di cui trattasi è assoggettato all'art. 13 del D.Lgs. 105/15;

il Gestore è in possesso di certificazione ambientale attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata il 07.06.2006 e con scadenza il 15/02/2027, e considerato che ciò consente di rilasciare la presente autorizzazione per una durata pari a dodici anni, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/06 e di ridurre del 40% l'importo delle garanzie finanziarie dovute come previsto nell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2229/2011;

il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO CHE la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006);
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006).

Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

ACCERTATO CHE il termine della conclusione del procedimento pari a n. 60 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 07/11/2026, risulta rispettato;

RITENUTO INFINE DI dover aggiornare il citato provvedimento n. 2647/2024 per le seguenti motivazioni:

- modifiche non sostanziali consistenti nell'integrazione di un forno essiccatore e nella dismissione dell'utilizzo di ammoniaca anidra, di cui all'istanza prot. n. 24193 del 14/04/2026;
- correzione di un refuso relativo ad un codice CER in tabella 1 a seguito di comunicazione prot. n. 8405 del 07/02/2025;
- revisione delle prescrizioni compiutamente o parzialmente ottemperate.

DETERMINA

1. DI SOSTITUIRE, con il presente provvedimento, il provvedimento n. 2647/2024;

2. DI RILASCIARE, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, comma 1, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Poletto Aldo S.r.l., con sede legale in Comune di San Donà di Piave – Via Don Minzoni 13, C.F. 01840400277, per lo stabilimento esistente, sito in Comune di Noventa di Piave – Via Pacinotti 6, a seguito della sua modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. l) del medesimo D.Lgs., al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:

Categoria 5: Gestione dei rifiuti

Attività 5.1: Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi*, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5).

*della lista di cui all'art.1, paragrafo, della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricevimento dello stesso ed è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie citate in premessa.

3. DI RENDERE NOTO CHE:

a) Il presente provvedimento ha **validità fino al 25/09/2036**, pari a **12 anni** dall'emanazione del provvedimento n. 2647/2024 in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

b) **Almeno 180 giorni** prima del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria, nonché dall'estensione delle garanzie finanziarie presentate. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al punto 4.d.4). La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

c) La scrivente Amministrazione disporrà inoltre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

d) L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, **entro e non oltre 30 giorni** dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

4. DI IMPORRE il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportate:

4.a PRESCRIZIONI GENERALI

1) la potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti non potrà superare **30 Mg/giorno e 60.000 Mg/anno**;

2) il Piano di Monitoraggio e Controllo valido è il documento Rev. 12 del 10/07/2026 (Allegato 2), acquisito agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 47909 del 16/07/2026 (di seguito PMC);

3) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;

4) ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la scrivente Amministrazione e ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata. In caso di incidente rilevante la comunicazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 è da intendersi sostitutiva della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, a condizione che venga inviata anche a Comune competente, Regione del Veneto, Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competente e Comando VV.F. di Venezia;

5) la Ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, a cui dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza prescritta nei punti successivi; nel medesimo registro dovranno essere annotate:

- i. le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 8, e 9.
- ii. le operazioni di sostituzione delle soluzioni utilizzate nelle torri di lavaggio efferenti ai camini n. 1, 2 e 3 indicando la destinazione delle soluzioni esauste;

6) dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitarie;

7) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC (Allegato 2), con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;

8) i serbatoi/IBC contenenti le acque di lavaggio dovranno essere sempre identificati con una specifica etichetta;

9) **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla Ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC (Allegato 2);

4.b EMISSIONI IN ATMOSFERA

1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 8 e 9;

2) il camino n. 9 relativo al combustore catalitico potrà essere utilizzato solo in alternativa ad uno dei camini n. 1, 2 e 3;

3) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

4) la Ditta dovrà eseguire **analisi semestrali** alle emissioni afferenti ai camini n. 1, 2, 3, 8 e 9, come previsto dal PMC (Allegato 2). Le stesse dovranno essere corredate da una dichiarazione per ciascun camino che precisi il tipo di produzione in esecuzione al momento delle analisi, che renda ragione del fatto che soltanto alcuni degli inquinanti previsti nella tabella di cui all'Allegato 1a sono stati ricercati e rilevati. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16/4/1985 e successive modificazioni. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 4.a.5) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; qualora, per soli motivi d'urgenza di produzione, la Ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni a condizione che detta comunicazione sia trasmessa contestualmente, oltre che tramite PEC all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, anche all'indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it; la comunicazione dovrà essere inviata almeno contestualmente a quella inviata al laboratorio incaricato all'effettuazione delle analisi;

5) la Ditta dovrà eseguire **analisi semestrali** per la ricerca del parametro “polveri” alle emissioni afferenti al camino n. 8. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. I relativi certificati dovranno essere

tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 4.a.5) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; qualora, per soli motivi d'urgenza di produzione, la Ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni a condizione che detta comunicazione sia trasmessa contestualmente, oltre che tramite PEC all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, anche all'indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it; la comunicazione dovrà essere inviata almeno contestualmente a quella inviata al laboratorio incaricato all'effettuazione delle analisi;

6) durante l'esercizio, gli scrubber afferenti ai camini n. 1, 2 e 3 dovranno essere tenuti in funzione a pressione costantemente inferiore a quella esterna ed il tipo di soluzione impiegata dovrà essere di volta in volta adeguato agli inquinanti da abbattere;

7) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

8) qualora siano attesi inquinanti diversi da quelli normati dal presente provvedimento, gli stessi dovranno essere inferiori ai limiti previsti dall'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, nonché dalle Best Available Techniques di settore;

9) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli previsti dalla norma e dal PMC allegato alla presente come indicato nella premessa. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;

10) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento;

11) l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

12) l'altezza dei punti di emissione dovrà essere tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio, ove possibile;

13) le sostanze o le miscele alle quali (a causa del loro tenore di Composti Organici Volatili classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione) sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360DF, H360Df, H360dF devono essere sostituite quanto prima con sostanze o miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate;

14) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione **entro 3 anni** dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271, comma 7-bis;

15) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;

16) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006, parte V - Titoli II e III;

17) ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare **entro il termine massimo di otto ore**, di cui all'articolo 271, comma 14 del medesimo decreto, la scrivente Amministrazione, il Comune e il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS competenti per territorio e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-quattordices, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

18) **ogni anno** la Ditta dovrà presentare, in allegato al report di cui al punto 4.a.9), l'elenco di tutte le produzioni svolte suddivise per ciascun camino;

19) **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare, tramite il SUAP, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis, alla scrivente Amministrazione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze ricadenti nella definizione del medesimo articolo;

20) con un anticipo di **almeno 60 giorni** dall'implementazione di una nuova produzione non ricadente tra quelle allegate nella comunicazione di cui il prot. n. 3966 del 22/01/2024, la Ditta dovrà comunicare, tramite il SUAP, alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia la data di inizio produzione, indicando altresì le materie prime, i reattori ed i camini d'impiego, gli inquinanti attesi ed allegando le schede di sicurezza delle predette materie prime;

21) qualora sia implementata una nuova produzione di cui al punto precedente, la Ditta dovrà eseguire, in occasione della seconda esecuzione della stessa, un'analisi alle emissioni in atmosfera eseguita per il camino effettivamente impiegato per la produzione tra i camini n. 1, 2, 3, 8 e 9, ricercando tutti gli inquinanti che la caratterizzano. **Entro 60 giorni** dalla data di effettuazione del campionamento, la Ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia copia dei certificati di dette analisi che dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16/4/1985 e successive modificazioni. I relativi certificati dovranno essere, inoltre, tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 4.a.5) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare; qualora, per soli motivi d'urgenza di produzione, la Ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni a condizione che detta comunicazione sia trasmessa contestualmente, oltre che tramite PEC all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, anche all'indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it; la comunicazione dovrà essere inviata almeno contestualmente a quella inviata al laboratorio incaricato all'effettuazione delle analisi;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

22) **entro 90 giorni dal primo utilizzo nel ciclo produttivo e/o emissione in atmosfera delle sostanze “miscele cromatiche”, “cobalto nitrato”, “idrossicarbonato di nichel”, “nichel carbonato”, “nichel nitrato”, “piombo e suoi composti”** dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'ULSS competente per il territorio una relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle medesime sostanze con una di quelle elencate in tabella A1 dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell'art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai camini n. 1, 2, 3 e 9 eseguite per la ricerca di dette sostanze. Tali analisi dovranno essere relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime, fatte salve le produzioni di durata limitata ed inferiore a 10 giorni, delle quali dovrà esserne comunicata l'effettiva durata come di seguito precisato. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Nei casi di marcia controllata inferiore ai 10 giorni, la Ditta dovrà comunicare, contestualmente al preavviso di analisi, la durata effettiva del periodo

di produzione. Le date previste per i campionamenti dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia; qualora, per soli motivi d'urgenza di produzione, la Ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni e dovrà essere inviato, via PEC all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e all'indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it, almeno in concomitanza all'avviso al laboratorio incaricato all'effettuazione delle analisi;

23) **entro 90 giorni dal primo utilizzo nel ciclo produttivo e/o emissione in atmosfera delle sostanze “cromo VI”, “idrossicarbonato di nichel”, “nichel carbonato”, “piombo e suoi composti”** dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, alla scrivente Amministrazione, ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'ULSS competente per il territorio una relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle medesime sostanze con una di quelle elencate in tabella A1 dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell'art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti al camino n. 8 eseguite per la ricerca di dette sostanze. Tali analisi dovranno essere relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime, fatte salve le produzioni di durata limitata ed inferiore a 10 giorni, delle quali dovrà esserne comunicata l'effettiva durata come di seguito precisato. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16/4/1985 e successive modificazioni. Nei casi di marcia controllata inferiore ai 10 giorni, la Ditta dovrà comunicare, contestualmente al preavviso di analisi, la durata effettiva del periodo di produzione. Le date previste per i campionamenti dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia; qualora, per soli motivi d'urgenza di produzione, la Ditta non riesca a rispettare tale anticipo, il preavviso potrà essere inferiore ai 15 giorni e dovrà essere inviato, via PEC all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e all'indirizzo dpve.ucave@arpa.veneto.it, almeno in concomitanza all'avviso al laboratorio incaricato all'effettuazione delle analisi;

24) **entro 30 giorni** dalla data di rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione, tramite SUAP competente, un aggiornamento del PMC Rev.12 secondo le indicazioni di cui al parere ARPAV prot .n. 67240/2026 (Allegato 5);

25) **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà installare un sistema di interblocco (e.g. elettromeccanico) per garantire la non contemporaneità di funzionamento dei due forni essiccatori E1 ed E2, fermo restando l'impegno della Ditta, nelle more della introduzione del sistema, di garantire tale condizione di funzionamento sul piano gestionale.

4.c GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

1) E' autorizzato, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. 33/1985, l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e dal tetto dello stabilimento di cui la ditta è titolare e nel quale si svolge attività di cui al punto c) dell'art. 39 comma 3 delle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i. del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;

2) l'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero S1 recapitante nella condotta comunale di raccolta acque bianche di Via Pacinotti a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3) le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna “scarico in acque superficiali” della tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i. del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;

4) il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore;

5) la Ditta dovrà eseguire **analisi annuali** delle acque di scarico dell'impianto di trattamento prelevate dal pozzetto di campionamento prima dello scarico SF1, come previsto dal PMC (Allegato 2). Tali determinazioni, relative ad un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al quaderno di manutenzione, per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.

4.d GESTIONE DEI RIFIUTI

1) E' autorizzato l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi per lo svolgimento delle operazioni di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/06 individuate dai punti:

R13: messa in riserva dei rifiuti in ingresso e destinati a trattamento presso l'impianto;

R5: recupero di altre sostanze inorganiche consistente nella produzione delle seguenti End of Waste:

- EoW 1 Nitrato di rame in soluzione al 55% conformi alle specifiche indicate nella tabella 1.1.3 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22/11/2023 (Allegato 3);
- EoW 2 Nitrato di rame in cristalli al 98% conformi alle specifiche indicate nella tabella 1.2.4 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22/11/2023 (Allegato 3);
- EoW 3 Nitrato di Cobalto in soluzione al 70% conformi alle specifiche indicate nella tabella 1.3.3 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22/11/2023 (Allegato 3);
- EoW 4 Alluminato di sodio in soluzione caustica onformi alle specifiche indicate nella tabella 1.4.3 del parere tecnico di ARPAV prot. 79395 del 22/11/2023 (Allegato 3);

R13/D15: messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'impianto nelle aree identificate nella planimetria allegata (Allegato 4) e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Garanzie Finanziarie

2) la Ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento un'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

3) dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI);

4) al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la Ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della scrivente Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento;

5) la fideiussione prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il suo rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la Ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento;

6) il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta l'automatica sospensione

dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Noventa di Piave ed all'Arpav;

7) in caso di comunicazione di avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 di cui al punto 3.d), i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine di **30 giorni** dalla scadenza della certificazione stessa;

8) in caso di comunicazione di mancato rinnovo, intervenuta revoca o sospensione e di eventuali situazioni modificative di detta certificazione di cui al punto 3.d), **entro i 3 mesi successivi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, riducendo i quantitativi di rifiuti stoccati nei limiti coperti dal massimale garantito;

9) le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1

CER	Descrizione	Operazioni di recupero
110105*	acidi di decappaggio	R13 –R5
110106*	acidi non specificati altrimenti	R13 –R5
110107*	basi di decappaggio	R13 –R5
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	R13 –R5
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110205*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	R13 –R5
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13 –R5
110299	rifiuti non specificati altrimenti	R13 –R5
110599	rifiuti non specificati altrimenti	R13 –R5
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 –R5

10) la capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (R13) e dei rifiuti prodotti dall'attività (R13/D15 (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le **503 tonnellate**, distinto in **385 tonnellate** di rifiuti pericolosi (di cui al massimo **310 tonnellate** ricevute da terzi e **75 tonnellate** prodotte in impianto) e **118 tonnellate** di rifiuti non pericolosi (di cui al massimo **65 tonnellate** ricevute da terzi e **53 tonnellate** prodotte in impianto);

11) la potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **30 tonnellate/giorno**, e le **6.000 tonnellate/anno**;

12) in particolare, con riferimento all'operazione R5 svolta sul CER 110107* nei serbatoi S17-S16 il quantitativo massimo annuo di recupero rifiuti autorizzato è pari a **2500 t/annue**; il quantitativo residuale (rispetto al totale di 6000 tonnellate/annue) sarà ripartito tra le operazioni svolte nelle altre aree di trattamento autorizzate e sui rimanenti CER;

13) la linea di trattamento nei serbatoi S17 e S16 è esclusivamente dedicata all'operazione di recupero R5 da svolgersi sul CER 110107*. Il terzo serbatoio in linea (S15) potrà essere utilizzato a seconda delle necessità per lo stoccaggio delle materie prime o per un deposito (R13) dei rifiuti. Ad ogni cambio di materiale/rifiuto la Ditta provvederà alla corretta pulizia del silos;

14) la Ditta è autorizzata al trattamento di un solo CER alla volta negli impianti autorizzati; non è autorizzata la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di un medesimo CER proveniente da produttori differenti;

15) è consentita la miscelazione di un singolo CER con materie prime ai fini del trattamento del rifiuto medesimo, così come descritto nella documentazione progettuale;

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

16) le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nel parere di Arpav prot. 79395 del 22/11/2023 (Allegato 3);

17) le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di end of waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo;

18) le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito;

19) eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato;

20) la data di scadenza dei cessati rifiuti è definita a un anno dalla produzione. Trattandosi di prodotto stabile, oltrepassata la data di scadenza, la Ditta ha facoltà di effettuare l'analisi di un campione del lotto e di immetterlo sul mercato previa verifica dei consueti parametri;

21) il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti;

22) restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata (Allegato 4);

23) copia della procedura del Sistema di Gestione e del PGO trasmessa dalla Ditta con nota acquisita con prot. n. 70588 del 31/10/2024 deve essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta;

24) la dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000 e contenere tutte le indicazioni fornite da ARPAV nel parere prot. 79395 del 22/11/2023 (Allegato 3);

25) una volta cessata la qualifica di rifiuto dovranno essere eseguiti gli adempimenti di cui al Reg. UE 1907/2006 e s.m.i. (REACH);

26) ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la Ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

27) i rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07/02/2018 - che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;

28) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

29) la responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

30) i rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

31) sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato ed in conformità con la norma UNI 10802:2013. In particolare le analisi sui rifiuti devono essere eseguite su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione; il campionamento deve essere effettuato a cura del medesimo laboratorio;

32) i rifiuti di cui ai CER 11.01.06*, CER 11.01.09*, CER 11.01.10, CER 11.01.15*, CER 11.01.98* in ingresso in impianto devono avere provenienza dal circuito dei trattamenti galvanici, con esclusione dei bagni di trattamento ai cianuri;

33) i rifiuti in ingresso destinati alla produzione della EoW 1 e EoW 2 devono presentare all'atto dell'omologa di accettazione concentrazioni di rame superiori al 2%;

34) i rifiuti in ingresso destinati alla produzione della EoW 3 devono presentare all'atto dell'omologa di accettazione concentrazioni di cobalto superiori al 1%;

35) i rifiuti in ingresso destinati alla produzione della EoW 4 devono presentare all'atto dell'omologa di accettazione concentrazioni di ossido di alluminio (Al_2O_3) superiore al 2% e di Sodio Idrossido (NaOH) superiore al 10%;

Prescrizioni rifiuti prodotti

36) i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15), nelle aree identificate nella planimetria allegata (Allegato 4) e nella documentazione progettuale approvata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 4.d.10), sono di seguito elencati: 060502*, 060503, 150110*, 060314, 161003*, 190205*, 190211, 190203, 190206, 190299;

37) eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al

punto 12.5, dando comunicazione a questa Amministrazione a mezzo fax o PEC **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati;

38) i fanghi in uscita dal trattamento R5 del rifiuto identificato con CER 110107* (basi di decapaggio) in particolare saranno identificati con i seguenti CER:

- 190205*: per i fanghi pericolosi derivanti dallo specifico trattamento di decantazione dell'alluminato sodico;
- 190206: per i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico diversi da quelli di cui alla voce 190205*.

39) i rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

40) le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito;

41) i rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione;

42) i rifiuti prodotti dalle attività manutentive dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella planimetria allegata (Allegato 4);

Prescrizioni stoccaggio

43) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento;

44) le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività;

45) i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione;

46) l'utilizzo dei reattori ed in generale delle aree di deposito sia per i rifiuti che in alternativa per le materie prime in ingresso all'impianto, potrà essere effettuata previa pulizia delle stesse ad ogni cambio di destinazione;

47) ad ogni cambio di destinazione d'uso degli impianti e delle aree di stoccaggio, dovrà essere apposta opportuna cartellonistica indicante la presenza dei rifiuti (con descrizione degli stessi, anche mediante lo specifico CER) ovvero delle materie prime alternativamente trattate;

48) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

49) la messa in riserva dei rifiuti dovrà essere effettuata con contenitori chiusi, onde evitare il dilavamento meteorico. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti;

50) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

51) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

52) i recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni di cui al punto 4.a.5). Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati;

53) i tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **365 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;

Prescrizioni di carattere generale nell'attività di gestione rifiuti

54) dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;

55) l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs. 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

56) le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

57) la gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto;

58) il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014;

59) in caso di comunicazione di variazione del legale rappresentante di cui al punto 5.a), la Ditta dovrà allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 resa dall'interessato;

60) dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, alla scrivente Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20/04/2006, n. 2005/00097 di verb. del 22/12/2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12/01/2006;

61) **entro 7 giorni** dall'eventuale conferimento di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000. In tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità;

62) la dichiarazione di cui al precedente articolo dovrà essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima;

63) dovrà essere comunicata, via PEC o fax, **entro 48 ore** alla scrivente Amministrazione e all'Amministrazione di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;

64) eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità;

65) la Ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;

66) dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto;

67) la Ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione di cui al punto 4.a.5);

68) in caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente in conformità a quanto previsto al punto 5.b) del presente provvedimento.

4.e INQUINAMENTO ACUSTICO

i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Noventa di Piave;

5. DI RENDERE NOTO CHE:

a) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** dalla stipula dell'atto notarile, alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.);

b) L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione con **almeno 30 giorni** di anticipo. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere

preventivamente approvato dalla scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV;

c) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti;

d) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

e) E' fatto salvo alla Ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 21 del D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015.

6. DI AVVERTIRE CHE il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo del D.Lgs. 152/2006.

7. DI COMUNICARE CHE il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV;

8. DI RENDERE NOTO CHE avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata;

9. DI RILASCIARE al soggetto richiedente il presente provvedimento, tramite SUAP competente, e di trasmetterne una copia a:

- Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV – End of Waste
- ARPAV – Area tecnica gestionale – UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. competente per territorio
- Regione Veneto
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

10. DI COMUNICARE CHE fanno parte del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione autorizzati e relativi limiti;
- Allegato 1b - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- Allegato 3 - Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- Allegato 4 - Planimetria emissioni in atmosfera e rifiuti;
- Allegato 5 - Parere ARPAV su PMC con prescrizioni.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Dirigente
Cristiana Scarpa
atto firmato digitalmente